

destinatario di pignoramento presso terzi promosso dalla società reclamata, s.p.a.; che nell'opposizione si era contestato il diritto di tale società a procedere ad esecuzione forzata per carenza di legittimazione attiva e la insanabile/omessa notifica dalla asserita creditrice alla reclamante del precetto e del titolo esecutivo; che il G.E. , instaurato il contraddittorio, aveva rigettato la richiesta di sospensiva proposta dalla odierna reclamante, procedendo all'assegnazione delle somme, e aveva concesso alle parti termine sino al 30.1.2019 per l'instaurazione del giudizio di merito; che tale provvedimento non era corretto; che l'esecuzione era viziata dalla mancata notifica alla debitrice, odierna reclamante, del precetto e del titolo esecutivo; che la reclamante infatti era domiciliata, dal 1998 sino ad oggi, a viale , che la reclamante aveva spostato presso tale domicilio la residenza a decorrere dal , che la notifica dell'atto di pignoramento non era stata eseguita presso tale indirizzo atteso che sulla relativa notifica era indicato un erroneo numero civico; che tale notifica era inesistente e pertanto era stato erroneamente concesso un termine per il rinnovo della notifica; che parimenti doveva considerarsi inesistente la notifica dell'atto di precetto eseguita a , ove la reclamante aveva all'epoca la residenza, ma presso un indirizzo erroneo e non quello di residenza come da certificato allegato in atti; che in ogni caso la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. dell'atto di precetto era nulla poiché non era stata seguita dagli adempimenti previsti dalla legge; che in secondo luogo, la società reclamata non aveva dato prova della propria legittimazione attiva ad agire nei confronti della reclamante, non avendo dato prova dell'esistenza della richiamata cessione in blocco dei crediti tra s.p.a. e s.p.a., mediante la produzione del relativo contratto, e la inclusione del rapporto relativo alla reclamante in tale cessione; che, in ogni caso, il credito era prescritto. Per questi motivi, ha chiesto di revocare l'ordinanza reclamata e per l'effetto sospendere l'esecuzione, autorizzando il terzo pignorato di corrispondere lo stipendio integrale alla reclamante.

Si è costituita la società reclamata s.p.a. chiedendo il rigetto del reclamo siccome infondato e deducendo che l'atto di pignoramento in rinnovazione, unitamente al verbale di udienza del 25.5.2018, era stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla reclamante in data 2.7. 2018; che la notifica dell'atto di precetto era andata a buon fine per compiuta giacenza, avendo l'ufficiale giudiziario attestato di aver immesso l'avviso in cassetta e di aver quindi spedito la comunicazione di avvenuto deposito in data 3.11.2017; che tale atto non era stato poi ritirato con conseguente perfezionamento della notifica, per compiuta giacenza, in data 13.11.2017; che il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto era stato regolarmente notificato, come riscontrato dal giudice a seguito dell'apposizione della formula esecutiva; che in ogni caso, il decreto era stato notificato alla reclamante una prima volta in in data 8.5.2008, una seconda volta sempre in (nuova denominazione di), presso il quale la reclamante aveva la residenza, e quindi una terza volta presso il predetto indirizzo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 20.6.2008; che la società reclamata si era cessionaria del credito vantato da nei confronti della odierna reclamante, giusto d.i. n. 134/08, giusto contratto del 26.1.2015 e dal relativo allegato versati in atti; che tale cessione era stata oggetto di pubblicazione in gazzetta ufficiale , parte II, n. 24 del 28.2.2015; che il credito non era prescritto. Per questi motivi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Il terzo pignorato, regolarmente convenuto in giudizio, è rimasto contumace.

Sentite le parti all'udienza del 4.3.2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

Parte reclamante ha chiesto la revoca della ordinanza del emessa dal G.E. del proc. R.G. di rigetto della sospensiva della procedura esecutiva chiesta dalla reclamante a seguito della posizione di opposizione ai sensi dell'art 615 II comma c.p.c..

Il reclamo è fondato.



Sussistono invero i presupposti per ottenere dalla reclamante il provvedimento cautelare invocato dal momento che non risulta effettivamente perfezionato nei confronti di quest'ultima la notifica dell'atto di precetto posto a fondamento del pignoramento siccome eseguita, come risulta dalla relativa relata in atti presso l'Ufficio di cui è invece presso via [redacted], residenza della odierna reclamante come da certificato di residenza in atti.

Il mancato perfezionamento della notifica del precetto determina quindi la nullità dell'atto di pignoramento con conseguente apparente fondatezza della proposta opposizione, Come autorevolmente osservato dalla Suprema Corte, infatti "Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacchè lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese" (Cass. Civ., Sez. III, n. 24291/2017).

Pertanto il reclamo va accolto e l'ordinanza reclamata va revocata con conseguente accoglimento dell'istanza di sospensiva della procedura esecutiva introdotta nei confronti della odierna reclamante.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e per l'effetto, previa revoca del provvedimento impugnato, sospende la procedura esecutiva n. R.G. [redacted]

condanna parte reclamata al pagamento in favore della reclamante delle spese di lite liquidate in € per spese vive ed € [redacted] per compensi oltre accessori di legge.

Velletri 21 giugno 2019

Il Presidente

